



Area Sviluppo Socio Economico e Competitività

ORDINANZA SINDACALE

N° 12

DEL 12/07/2019

Oggetto: Disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno della vendita in bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, per il consumo di bibite alcoliche e non, e della vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine in Piazza del Carmine per i giorni 15 e 16 luglio 2019.

IL SINDACO

Premesso

che più volte è stato segnalato che durante le manifestazioni organizzate nelle piazze e vie cittadine sono soliti radunarsi e trattenersi gruppi di persone intente a consumare bevande in contenitori di vetro e lattine;

che durante tali circostanze viene lamentato il ripetersi del fenomeno del rilascio ed abbandono da parte di numerose persone di contenitori di vetro e lattine sulla pubblica via;

che diverse sono state le segnalazioni inerenti tali episodi in cui viene evidenziato che la circostanza del consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine ed il loro successivo abbandono viene a creare seri pericoli per l'incolumità delle persone;

che tale fenomeno si verifica soprattutto in coincidenza con gli eventi che prevedono un massiccio afflusso di pubblico come quello in oggetto;

che tale situazione crea ulteriori problematiche inerenti l'ordine, la sicurezza pubblica e la privata incolumità, e pertanto come da richiesta della Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto (Sezione 2 – ordine e sicurezza pubblica) con nota Cat.A 4 – Gabinetto O.P. Del 11/07/2019 ed acquisita al protocollo del Comune di Napoli con prot. PG/2019/608161 del 12/07/2019, è necessaria l'adozione di un provvedimento che stabilisca il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro nell'area interessata e zone limitrofe fino ad una distanza di 500 mt per lo svolgersi della seguente iniziativa:

- **Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine;**
- **giorni 15 e 16 luglio 2019;**
- **Piazza del Carmine.**

ritenuto che per le motivazioni sopra esposte risulta necessario assumere provvedimenti a tutela delle persone a vario titolo interessate, finalizzati ad assicurare la pubblica e privata incolumità ed il tranquillo svolgersi degli eventi sopra indicati;

rilevato che rientra tra i poteri del Sindaco, ai sensi dell'art. 54, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e del Decreto Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, la tutela della sicurezza urbana sia come salvaguardia della incolumità pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini, sia come garanzia di vivibilità nei centri urbani e di ordinata convivenza civile;

ORDINA

1. È fatto divieto a tutti gli esercizi commerciali, ai pubblici esercizi e agli operatori del commercio itinerante presenti, fino ad una distanza di 500 mt, nelle zone di seguito indicate, di vendere bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattina e tetrapack o qualsiasi altro materiale rigido, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, e **altresì è fatto divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche prescindendo dal contenitore**, in occasione dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, per le giornate del 15 e 16 luglio 2019 in Piazza del Carmine. La somministrazione e la vendita delle bevande consentite devono avvenire in bicchieri di carta o di plastica leggera nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande consentite in contenitori in plastica è fatto obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.

2. E' altresì vietato il consumo nelle suddette zone, di bevande in contenitori di vetro e lattine su aree pubbliche non legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico e **altresì vietata la somministrazione e/o il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle suddette zone e nelle aree pubbliche legittimamente autorizzate.**

Luoghi interessati dal divieto:

PIAZZA DEL CARMINE

I trasgressori alla violazione del punto 1) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art.16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

I trasgressori alla violazione del punto 2) della presente ordinanza, sono puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 50.00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo n°267/00 e dell'art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n°689 e s.m.i..

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli e sul sito web istituzionale dell'Ente. Inoltre è immediatamente comunicata al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale e tutti gli altri agenti della forza pubblica sono incaricati di vigilare per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Campania entro giorni sessanta dalla data di pubblicazione.

Sottoscritta digitalmente da
Il Vice Sindaco
Enrico Panini